



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GENOVA

ORDINANZA N. 203/2008

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA PORTUALE DEL PORTO DI ARENZANO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova

- VISTO** l'atto di concessione cinquantennale rilasciato dal Comune di Arenzano in data 15 febbraio 2006 alla Porto di Arenzano S.P.A. allo scopo di ristrutturare ed ampliare il porto turistico di Arenzano per una superficie di mq. 45.076 di cui mq. 21.860 di specchio acqueo ;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°112 , “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59 “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario nr. 77 – (Rettifica G.U. n.116 del 21 maggio 1997) e della Legge 88/2001 ;
- VISTO** il Decreto Legislativo nr. 182 del 24/06/2003 – “ Attuazione della Direttiva 2000759/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico ;
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTE** le circolari prot. n. 5172755 del 05/08/1996 e n. 7792 del 31/07/2007 del Ministero dei Trasporti, relative alla necessaria riserva di ormeggi al transito non inferitore al 10% dei posti barca degli approdi, ed alla relativa regolamentazione tariffaria da approvarsi dall'autorità marittima;
- VISTO** il nuovo Piano di Viabilità redatto dalla Porto di Arenzano S.P.A. in data gennaio 2008 con successive modifiche in data 11 marzo 2008;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 209/91 in data 03 Luglio la successiva Ordinanza nr. 82/2005 del 28 aprile 2005 disciplinanti la sicurezza portuale e la circolazione dei veicoli all'interno del Porto di Arenzano;
- PRESO ATTO** del nuovo regolamento del Porto di Arenzano redatto dalla Porto di Arenzano S.P.A. in data 31 marzo 2007, nella sua qualità di concessionario, resosi necessario a seguito dei nuovi lavori di ristrutturazione ed ampliamento del porto di Arenzano stesso e di conseguenza della nuova riconformazione dello stesso porto ;

- CONSIDERATO** che la regolamentazione dei rapporti con terzi utenti del bene assentito in concessione rientra esclusivamente tra le prerogative del concessionario in quanto tale mentre tutto ciò che concerne gli aspetti di sicurezza e della navigazione portuale permane in capo all' Autorità Marittima;
- VISTA** la proposta espressa dall' Ufficio Locale Marittimo di Arenzano in merito alla presente ordinanza con foglio prot. nr. 377 del 05/04/2008;
- VISTI** gli articoli 17,30,62,80,81 del Codice della Navigazione e l' articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione ;
- RITENUTO** opportuno redigere un nuovo testo regolamentare, in linea con la nuova riconformazione del Porto di Arenzano che regoli e disciplini gli aspetti di sicurezza portuale ;

ORDINA

Art. 1

Ambito portuale

L'ambito portuale di Arenzano è delimitato a levante dalla barra elettrica , con esclusione della spiaggia libera sottostante la strada di accesso al porto; a ponente, dalla testata della diga foranea; con esclusione della retrostante spiaggia libera e dello stabilimento balneare denominato “ Marina Piccola”. Sono, altresì, da considerare aree portuali la scogliera retrostante la diga foranea ivi compreso l' isolotto artificiale e la scogliera retrostante il molo cosiddetto dei “pescatori “

Il comprensorio è rappresentato da planimetria allegata alla presente quale parte integrante.

Art. 2

Norme generali per la navigazione nelle acque portuali

In entrata ed uscita dal porto , nonché nelle acque portuali, le unità devono mantenere una velocità non superiore a 3 nodi e comunque una velocità tale atta a prevenire e scongiurare qualsiasi situazione di pericolo e/o di danno a terzi e/o alle opere portuali. Inoltre , in uscita dal porto, le predette unità devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata, in ragione di quella ragionevolezza che regola la corretta e sicura navigazione .

Art. 3

Sicurezza della Navigazione

Le unità devono ormeggiare di punta ed essere dotate, a tal fine, di un numero adeguato di parabordi. Inoltre le stesse dovranno possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessaria a soddisfare le condizione di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e contro i pericoli di incendio.

Le unità devono essere ormeggiate secondo i principi della buona arte marinaresca e con cavi/cime d' ormeggio idonei che ne assicurino la sicurezza.

Art. 4
Piano degli ormeggi

Il piano di ormeggio del porto, includente gli ormeggi al transito nella percentuale in premessa indicata, come da planimetria aggiornata al 10 marzo 2008 - tavola Unica - redatta dalla Porto di Arenzano S.p.a., fa parte integrante del presente provvedimento. La richiesta di eventuali modifiche sarà preventivamente comunicata dalla concessionaria all' Ufficio Locale Marittimo e sarà implicitamente assentita qualora l'Autorità Marittima non notifichi parere contrario entro trenta giorni.

Sono approvate le tariffe per l'ormeggio al transito, proposte dalla società concessionaria e avallate dall'Ufficio Locale Marittimo di Arenano.

Art. 5
Divieti Generali

È vietato:

- a) l'accesso al molo di sopraflutto fatta eccezione per il piano di banchina, alle intere scogliere di protezione retrostanti i moli ;
- b) fare il bagno e praticare immersioni (salvo quelle autorizzate dal Comandante del Porto) nelle acque del porto, all' imboccatura del porto per una distanza di metri 100 paralleli alla costa dall' imboccatura stessa e in quelle antistanti la scogliera di protezione della diga foranea. Tali divieti saranno segnalati da idonea cartellonistica installata dalla Società concessionaria.

E' consentita la balneazione nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera sottostante la strada di accesso al porto, esclusivamente entro il limite di metri 50 di distanza dalla battigia ed entro i gavigli di colore rosso che saranno installati dal Comune di Arenzano correlati da idonei avvisi installati nella spiaggia dalla stessa Civica Amministrazione.;

- c) effettuare lo sci nautico, la navigazione con surf, windsurf e kitsurf nello specchio acqueo portuale ed in quello antistante l'imboccatura per un raggio di 100 metri ;
- d) il rifornimento di carburante con fusti, bidoni e serbatoi mobili non omologati ;
- e) lo svuotamento delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere in mare;
- f) depositare materiale sulle banchine ed i pontili salvo espressa autorizzazione del Comandante del Porto. Il deposito delle attrezzature dei pescatori, dei diportisti, degli operatori turistici, dei subacquei e di qualsiasi altro utente è consentito per il tempo strettamente necessario all' imbarco/sbarco ed adottando tutte le precauzioni atte a evitare pericoli, intralcio e senza mai lasciarle incustodite.
- g) esercitare l'attività di pesca di qualunque tipo in porto , all' imboccatura dello stesso e sino da una distanza di 100 metri, paralleli alla costa, dalla stessa imboccatura ;
- h) navigare a vela nell'ambito del porto e nei pressi dell' imboccatura dello stesso ;
- i) esercitare l'attività di campeggio attraverso il posizionamento di tende o sacchi a pelo e simili;
- j) utilizzare unità a secco ad uso abitazione;
- k) accendere fuochi anche del tipo barbecue e simili;

- l) lavare veicoli di qualsiasi genere e le unità navali , salvo che nell' apposita area di carenaggio ;
- m) depositare invasature, carrelli e simili sulle strade interne al porto
- n) usare miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica o comunque fonti termiche a terra o a bordo delle unità ormeggiate in porto. L'uso deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Comandante del Porto;
- o) stendere linee elettriche volanti;

- p) è inoltre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità sul lato esterno del molo foraneo di sopraflutto ivi compresa la scogliera semisommersa e l' isolotto artificiale retrostante tale molo foraneo;

- q) qualsiasi attività commerciale non autorizzata sia in sede fissa che in forma itinerante;

- r) la vendita per i pescatori professionisti di pescato fuori dalle aree all' uopo destinate in ambito portuale

Sarà cura della Porto di Arenzano S.P.A. installare e tenere in loco idonea cartellonistica indicante tutti i divieti sopra riportati.

Art. 6 **Alaggio e varo delle unità**

Chiunque intenda eseguire piccoli lavori ad unità all'ormeggio dovrà darne formale e preventiva comunicazione alla locale Autorità Marittima, per gli eventuali aspetti di sicurezza portuale ed alla Direzione del Porto.

I lavori di carenaggio sono consentiti nell' area a ciò destinata ed in concessione alla Porto di Arenzano S.p.A. che deve essere, a cura della stessa società concessionaria e/o eventuale società/consorzio/operatore gestore, autorizzato ai sensi dell' articolo 45 bis del Codice della Navigazione, recintata e segnalata in modo adeguato.

Durante le operazioni la ditta esecutrice dovrà predisporre un idoneo servizio di vigilanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

Tutte le operazioni con l' utilizzo di mezzi di sollevamento per la posa in mare di unità possono essere eseguiti negli spazi all' uopo destinati ed in concessione alla Porto di Arenzano S.P.A. e gli operatori devono attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

La società concessionaria e/o in caso di società/consorzi/operatori portuali gestori dell' area di carenaggio dovrà presentare un idoneo piano di valutazioni e rischi relativa alla sicurezza dei lavoratori che dovrà essere approvato da questa Autorità Marittima secondo le normative vigenti in materia (D.L.vo 27 luglio 1999 nr. 272 e successive modifiche ed integrazioni).

Qualora le operazioni di alaggio e varo – avvengano mediante l' utilizzo di mezzi di sollevamento , essi devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

- a) i mezzi di sollevamento devono essere in perfetta efficienza, a norma per quanto attiene tutte le certificazioni previste, utilizzati da personale idoneo ed entro i limiti della loro portata ;
- b) il raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere , a cura di chi esegue l' operazione , mantenuto sgombro , eventualmente anche mediante transenne ;
- c) devono essere adottate tutte le precauzioni possibili volte ad evitare che siano arrecati i danni alle persone e/o cose ;
- d) le unità devono sostare nella zona a ciò destinata alle operazioni di alaggio e/o varo per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse ;
- e) all' atto dell' alaggio e varo l' unità deve presentarsi senza persone a bordo ;
- f) Le unità nell' aree di carenaggio devono avere i serbatoi con i tappi assicurati con lucchetto o altra analoga chiusura. Tale disposizione può non essere osservata qualora i serbatoi siano degassificati.

A bordo delle unità di cui sopra non devono essere lasciati :

- 1) lattine di olio, vernici, solventi, benzina e qualsiasi altro materiale infiammabile;
- 2) serbatoi amovibili;
- 3) razzi, fuochi a mano, boette fumogene e altri artifici.

Le batterie di accumulatori devono essere staccate dal circuito; le sentine devono essere pulite e asciutte.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'immediata rimozione dell'unità che, se non effettuata dall'interessato, avverrà d'ufficio ed a sue spese.

Art. 7

Obblighi per il concessionario

Ferme restando le obbligazioni poste a carico dell'Ente concessionario dall'atto concessorio, la Porto di Arenzano S.P.A. è tenuta a garantire:

- la pulizia delle banchine e dei pontili;
- la pulizia dello specchio acqueo;
- il servizio antincendio ed antinquinamento di cui ai successivi articoli;
- l'assistenza all' ormeggio su richiesta ;
- i servizi idrici, elettrici e loro manutenzione ;
- l'illuminazione del porto;
- la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- il servizio di vigilanza e sorveglianza nell'ambito della concessione nei limiti delle proprie competenze ed avvisare le Autorità in caso necessario ;
- la reperibilità telefonica al numero comunicato all'Autorità marittima;
- garantire l' efficacia del piano di emergenza;
- munire il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione per la puntuale e corretta gestione del porto turistico di apposito contrassegno recante la scritta "Porto di Arenzano S.P.A. ".
- disporre a cura e spesa del proprietario la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono o di pericolo che, seppur non costituiscano rifiuto, risultino di pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto;

- tenere affisso al locale “Direzione” i numeri di telefono più utili da utilizzarsi in caso di emergenza;
- assicurare l’efficienza dei servizi igienici presenti all’interno dell’area portuale e destinati alla propria clientela ;
- mantenere un registro, anche mediante un supporto informativo, aggiornato delle unità presenti in porto. Per ciascuna unità ospite deve essere custodita apposita scheda riportante le generalità del proprietario e/o dell’ equipaggio ed i dati dell’unità;
- tenere a disposizione, ai fini della migliore gestione portuale, almeno un’ imbarcazione a motore, riportante i contrassegni della Porto di Arenzano S.p.a., dotata delle attrezzature previste per legge, e condotta da personale munito di VHF portatile e/o telefono cellulare .

Art. 8 Disposizioni antincendio

Ferme restando le disposizioni contenute nella “monografia antincendio” del porto di Arenzano che dovrà essere redatto dalla Porto di Arenzano S.P.A. ed approvata dal Capo del Compartimento di Genova, il conduttore di unità in genere, ormeggiata nel porto ha l’obbligo di :

1. prima di avviare i motori (per unità entro bordo) provvedere ad aerare il vano motore;
2. mantenere i mezzi antincendio di bordo in ottimo stato di uso .
3. in caso di incendio o di principio di incendio dare immediato allarme.
4. non procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non leciti.

Art. 9 Piano viabilità

E’ approvato il piano di viabilità redatto dalla Porto di Arenzano S.P.A. in data 10 marzo 2008, come da planimetria e relazione tecnica che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Le violazioni al predetto piano, nonché a tutte le richiamate norme comportamentali, tecniche ed abilitative del Codice della Strada e delle relative norme attuative sono punite ai sensi del secondo comma dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art.10 Disposizioni in materia di rifiuti

Sono vietati lo svuotamento delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere nello specchio acqueo portuale.

I rifiuti di bordo – qualora non costituenti rifiuti speciali – devono essere depositati negli appositi contenitori posti in modo idoneo nell’ambito portuale . La Porto di Arenzano S.P.A. provvederà, tramite la Ditta preposta dal Comune di Arenzano , al relativo prelievo, trasporto e conferimento e/o smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e/o nocivi.

Per i rifiuti speciali, olii, filtri e batterie esauste, si applicano le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

Il prossimo Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti/residui del carico disciplinerà in dettaglio la materia.

Art. 11

Raccolta differenziata dei rifiuti

È fatto obbligo ai proprietari, armatori e comandanti di unità, nonché agli altri soggetti operanti in ambito portuale, di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per il loro successivo conferimento presso gli appositi contenitori all'uopo sistemati in ambito portuale.

Onde agevolare il prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, è fatto obbligo a chiunque produca rifiuti urbani non ingombranti, qualora non sia possibile il conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, di richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza.

Art. 12

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, in materia di inquinamento marino procurato da unità navali, nel presente provvedimento dovrà farsi riferimento alle norme contenute nell' Ordinanza nr. 252/2005 del Capo del Circondario Marittimo di Genova.

Art. 13

**Valore prescrittivo di disposizioni contenute nel
Regolamento della Società concessionaria**

Nella presente Ordinanza vengono richiamate, assumendo valore prescrittivo per i soli aspetti di sicurezza e polizia portuale, le norme previste negli articoli 7-8-14-16-19-20-21-24-26-27-28-31-32-33 del nuovo Regolamento Portuale redatto dalla Porto di Arenzano S.P.A. in data 31 marzo 2007.

Art. 14

Disposizioni varie e transitorie

Il presente provvedimento entra in vigore alla data odierna ed abroga ogni altra Ordinanza in contrasto.

Art. 15

SANZIONI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave o specifico illecito.

Genova, 15 luglio 2008

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Ferdinando LOLLI